



Arca di NOne

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2-2-2023

In data 2-2-2023 alle ore 18.30 si riunisce nei locali siti in via S. Rocco n.1, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione Arca di NOne. Presiede l'assemblea Giuseppe Astore, svolge la funzione di segretario Laura Ferrari. Il presidente, rilevato che la convocazione per la partecipazione è stata regolarmente convocata a tutti gli aventi diritto e constatato che sono presenti 12 soci su 15 aventi diritto, dichiara l'assemblea valida ed atta a deliberare secondo le previsioni statutarie.

Dato inizio alla riunione, verificata la presenza dei soci (12/15) il presidente ricorda ai presenti che punto all'ordine del giorno vi è la modifica dello statuto al fine di adeguarlo completamente ai sensi del Codice del Terzo al fine di completare la trasmigrazione al RUNTS.

Dopo breve discussione e confronto, viene data lettura integrale dello statuto, con particolare attenzione agli articoli 4 e 6 oggetto della modifica.

Al termine della lettura i presenti esprimono il loro voto e contate le espressioni di voto (12 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto) l'assemblea delibera a favore delle modifiche proposte e dà mandato al presidente di provvedere a tutti gli adempimenti e comunicazioni necessari e conseguenti. Non essendoci altro da discutere e deliberare la seduta si scioglie e si dichiara chiusa l'assemblea.

None, 2-2-2023

IL SEGRETARIO
Laura Ferrari

IL PRESIDENTE dell'Associazione
Giuseppe Astore

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale II di Torino
Ufficio Territoriale di Torino 2

Atto registrato il 8-2-23 n° 569.
Serie 3, e ATTO ESENTÈ

IL FUNZIONARIO
Francesco NEMORE

Firma su delega del Direttore Provinciale,
Enrico MASTROGIACOMO





Statuto dell'associazione di promozione sociale "L'ARCA DI NonE' aps"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione di promozione sociale denominata: "L'ARCA DI NonE' ", con sede legale in NONE (To). Di seguito denominata Associazione.

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie in tutta Italia.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa svolge attività di utilità sociale in favore degli associati e di terzi, ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

L'Associazione intende promuovere e offrire spazi e tempi di accoglienza, di riflessione, di sostegno e di condivisione rivolti in particolare alla famiglia, nelle sue molteplici esperienze ed articolazioni, accompagnando il percorso di formazione individuale e sociale di tutti i suoi componenti.

L'Associazione si propone altresì di collaborare alla costruzione di una comunità locale capace di affrontare in modo solidale i bisogni che l'attraversano, valorizzando i legami sociali tra i singoli, le famiglie e le esperienze di partecipazione del territorio.

L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 3 - Attività

L'Associazione, nel rispetto della piena libertà e dignità degli associati, persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;

b) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;

c) organizzazione e gestione di attività sportivo dilettantistiche di cui all'art. 5 comma 1, lettera t, del d.lgs. 117/2017 ;

d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;

Ciò si può realizzare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso:

- *attività culturali*: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, spettacoli, mostre, laboratori ludico-espressivi e di creatività;
- *attività di formazione*: percorsi formativi per genitori, educatori, insegnanti, operatori sociali, volontari, istituzione di gruppi di studio e di ricerca;
- *attività di sostegno alla genitorialità*: promozione e gestione di spazi gioco, ludoteche,

- sportelli di consulenza specialistica, servizi alla prima infanzia;
- attività di aggregazione*: feste, organizzazione di tornei sportivi, soggiorni e gite;
- attività editoriale*: pubblicazione di un bollettino, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- attività di somministrazione* e preparazione di alimenti e bevande e di gestione di punti mensa.

L'Associazione, può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente art. 2 e, fermo quanto stabilito nell'art. 3, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo.

L'Associazione, nel perseguimento delle attività statutarie, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

In caso di particolari necessità, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo professionalmente qualificato, anche ricorrendo ai propri soci, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

Il volontario che presta la sua opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. E' vietato ogni tipo di rimborso forfettario.

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite.

I volontari non occasionali vengono iscritti nel registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i..

L'Associazione potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o privati e collaborare con altri enti, di carattere locale, nazionale o internazionale, aventi finalità simili a quelle previste dal presente statuto.

L'Associazione individua nella Parrocchia di None un interlocutore privilegiato per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 4 - Soci

L'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e lo spirito, sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali.

Sono ammessi come associati altri enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

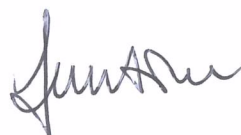
Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'Associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio previo il consenso dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto dei soci minori di anni diciotto è attribuito ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale.

Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, sul socio minorenne.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- *soci ordinari*: persone, enti o istituzioni che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale;
- *soci onorari*: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'Associazione. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa;
- *soci sostenitori*: persone, enti o istituzioni che partecipano all'attività dell'Associazione in vario modo, con contributi finanziari, oppure mediante donazione o comodato di beni





o servizi.

E' esclusa ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

L'ammissione dei soci decorre dalla data della deliberazione del Consiglio Direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito l'iscrizione nel libro degli associati.

In caso di non accettazione della domanda, l'aspirante socio può, entro trenta giorni dal rifiuto, appellarsi all'Assemblea dei Soci che deciderà definitivamente circa l'idoneità del richiedente.

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per gravi fatti che comportino indegnità, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi sociali e per comportamenti contrastanti con le finalità dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo che comporta sospensione o esclusione del socio è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Art. 6 - Dritti e doveri dei soci

I soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto di cassa.

Ogni socio ha il diritto di:

- partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 16.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative hanno pari diritto di voto nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali, e se maggiorenni, possono essere eletti alle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme ed i principi del decreto legislativo 117/2017 e s.m.i., le norme del presente Statuto, dei regolamenti nonché delle deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Art. 7 – Organi

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente

Qualora ricorrano le condizioni di legge stabilite:

- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
 - Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
- Gli incarichi degli organi dell'Associazione sono gratuiti. Le cariche relative agli Organi di Controllo e Revisione possono essere retribuite, salvo che siano ricoperte da soci dell'Associazione.

Art. 8 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio o rendiconto di cassa ed il bilancio preventivo, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima e da comunicare ad ogni socio almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa;
- approvare annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione
- approvare l'importo annuale delle quote associative,
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione,
- approvare la relazione annuale sulle attività;
- approvare i verbali delle proprie sedute;
- deliberare in merito a provvedimenti di esclusione o sospensione dei soci;
- nominare i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

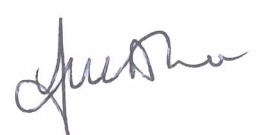
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un Segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il Segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed approvato dall'Assemblea.

I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art.15.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.





Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Oltre ai membri eletti dall'Assemblea, è membro di diritto del Consiglio Direttivo il Parroco della Parrocchia di None (TO).

I membri del Consiglio direttivo permangono in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rieletti.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci.

Compete al Consiglio Direttivo:

- ☐ Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- ☐ eleggere il Presidente ed il Vicepresidente dell'Associazione;
- ☐ formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa
- ☐ elaborare il programma di attività da realizzare;
- ☐ predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci;
- ☐ approvare o respingere le domande di adesione.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si raduna almeno due volte l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'elaborazione del bilancio di esercizio o rendiconto di cassa; si raduna, inoltre, ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri e siano adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione, nelle modalità previste dal medesimo art. 15.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

La seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, e comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, sottoscrive gli atti di amministrazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

Art. 12 - Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio Direttivo medesimo, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti dei presenti.

Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo.

Art 13 – Organo di Controllo e Organo di Revisione

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve

nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

I componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione durano in carica quattro anni e possono essere incaricati per più mandati.

Art. 14 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale;
- j) rendite patrimoniali.

Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali previste nello statuto.

Art. 15 – Bilancio di esercizio e libri sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa che deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 3.

Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente comma, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 3, dovrà esser annotata in calce a tale rendiconto.

Il bilancio di esercizio o rendiconto di cassa predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

E' vietata in qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione fra gli associati di utili, proventi ed avanzi di gestione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Art. 16 – Libri sociali

Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura.

Art. 17- Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 18 - Norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle norme previste dal Codice Civile in materia di enti associativi e alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale

Guerra

